



Titolo

Sanzioni disciplinari – circostanze attenuanti – art. 13, comma 2, CGS – ratio - commisurazione della sanzione alla gravità dell'illecito

Descrizione

Le ulteriori circostanze attenuanti atipiche previste dal comma 2 dell'art. 13 CGS FIGC rappresentano uno strumento flessibile, affidato al prudente apprezzamento del giudice, per rendere quanto più adeguata possibile la sanzione all'entità e gravità dei fatti accertati (CFA, SS.UU., n. 1/2021-2022; CFA, Sez. I, n. 58/2022-2023; CFA, SS.UU., n. 119/2023-2024). Il che consente alla Corte, inoltre, di svolgere la funzione anche di giudice di equità e di proporzionare la sanzione in maniera ancor più effettiva alla gravità dei fatti scrutinati (CFA, SS.UU., n. 89/2023-2024; CFA, SS.UU., n. 99/2023-2024; CFA, SS.UU., n. 63/2022-2023; CFA, SS.UU., n. 67/2022-2023; CFA, Sez. I, n. 70/2022-2023; CFA, Sez. I, n. 86/2022-2023; CFA, Sez. I, n. 124/2022-2023; CFA, SS.UU., n. 94/2021-2022). E ciò anche in eccezionale deroga alla regola che, con specifico riguardo all'ipotesi nella quale concorrano una o più circostanze attenuanti, escluderebbe il potere del giudice di irrogare sanzioni al di sotto del limite della metà del minimo edittale (art. 15, comma 1, CGS FIGC).

Stagione Sportiva

2025-2026

Numero

n. 0017/CFA/2025-2026/I

Presidente

Torsello

Relatore

Landi

Riferimenti normativi

art. 13, comma 2, CGS; art. 15, comma 1, CGS;

Provvedimenti

SEZ. UNITE - DECISIONE N. 0017 CFA del 7 agosto 2025 (PF-Sig. Emanuele Agnello)